

# DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 274/2021/R/EEL

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE SULLE RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO, IN VISTA DELL'AVVIO DEL PERIODO DI CONSEGNA DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ E DEL COUPLING DEL MERCATO INFRAGIORNALIERO

Mercato di incidenza: energia elettrica 28 giugno 2021



#### **Premessa**

Il presente documento per la consultazione, predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), è volto a illustrare gli adattamenti che si intendono apportare alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in considerazione dell'inizio del periodo di consegna del mercato della capacità e dell'attuazione del coupling del mercato elettrico infragiornaliero.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro e non oltre il giorno 30 luglio 2021.

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale Unità Mercati Elettrici all'Ingrosso

PEC: <u>protocollo@pec.arera.it</u> sito internet: <u>www.arera.it</u>

tel. 02 – 65565 290

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

# 1. Base giuridica e finalità del trattamento

# a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

## b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

# c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

# 2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. Il dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

#### 3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

## 4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: <a href="mailto:info@arera.it">info@arera.it</a>, PEC: <a href="mailto:protocollo@pec.arera.it">protocollo@pec.arera.it</a>, centralino: +39 02655651.

## 5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

# **INDICE**

1.	INTRODUZIONE	6
	RISORSE ESSENZIALI POST-PROCEDURA CONCORSUALE DEL RCATO DELLA CAPACITÀ	6
3.	IMPIANTI SINGOLARMENTE ESSENZIALI	7
4.	RAGGRUPPAMENTI ESSENZIALI	12
	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA LL'ESSENZIALITÀ PER L'AVVIO DEL <i>COUPLING</i>	
	RAGIORNALIERO	14
	LEGATO 1 – ESTRATTO DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIO JGNO 2006, N. 111/06	

#### 1. Introduzione

- 1.1 Nel 2019 si sono svolte le prime procedure concorsuali del mercato della capacità, aventi ad oggetto gli anni 2022 e 2023. Tra qualche mese, dunque, inizierà il periodo di consegna del mercato della capacità, con il riconoscimento del corrispettivo fisso agli assegnatari e l'applicazione della normativa sugli obblighi di offerta e di restituzione del corrispettivo variabile.
- 1.2 Nel corso del corrente anno, inoltre, è prevista l'integrazione del mercato elettrico italiano nel sistema europeo di *coupling* del mercato infragiornaliero.
- 1.3 L'avvio del periodo di consegna del mercato della capacità e l'attuazione in Italia del *coupling* unico del mercato infragiornaliero rendono necessarie alcune modifiche e integrazioni alla disciplina sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Nel prosieguo, i paragrafi 2-4 sono dedicati ai profili evolutivi della regolazione sull'essenzialità connessi all'inizio del periodo di consegna del mercato della capacità. Il paragrafo 5, invece, si concentra sugli emendamenti che saranno apportati alla menzionata regolazione, al fine di adattarla ai cambiamenti di assetto del mercato elettrico che deriveranno dal *coupling* infragiornaliero.

# 2. Risorse essenziali post-procedura concorsuale del mercato della capacità

- 2.1 La normativa vigente sul mercato della capacità prevede specifiche norme in merito al trattamento, ai fini del mercato medesimo, delle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico assoggettate a uno dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della procedura concorsuale del mercato della capacità (di seguito: risorse essenziali preprocedura concorsuale)<sup>1</sup>.
- 2.2 Si può tuttavia verificare che, con riferimento a uno specifico anno di consegna del mercato della capacità, l'essenzialità di risorse di produzione emerga dopo lo svolgimento della procedura concorsuale relativa al citato anno (di seguito: risorse essenziali post-procedura concorsuale)<sup>2</sup>. È il caso, ad esempio, delle risorse, diverse da quelle pre-procedura concorsuale per l'anno 2022, che eventualmente Terna, nei prossimi mesi del corrente anno, dichiarerà essenziali per l'anno 2022 e sulle quali,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A tal proposito, cfr. i commi 2.1, lett. ccc), 8.1, lett. a), punto XIII, 14.6-7, 18.6, lett. b) e c), 19.4, lett. b) e c), 48.3, lett. a) e b), 73.2 della Disciplina di prima attuazione applicata alle procedure concorsuali per gli anni di consegna 2022 e 2023, approvata con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alla fattispecie delle risorse essenziali post-procedura concorsuale è riconducibile anche il caso di risorse che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

a) sono dichiarate essenziali prima della menzionata procedura;

b) non sono assoggettate a uno dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, della deliberazione 111/06, con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della procedura medesima;

c) sono risorse su cui l'Autorità intende applicare uno strumento di controllo del potere di mercato.

per lo stesso anno, l'Autorità intenderà applicare uno strumento di controllo del potere di mercato.

- 2.3 Le risorse essenziali post-procedura concorsuale possono essere distinte nelle seguenti due categorie:
  - a) impianti singolarmente essenziali;
  - b) raggruppamenti essenziali.

# 3. Impianti singolarmente essenziali

- 3.1 Se un specifico impianto di produzione che è parzialmente o integralmente qualificato ai fini del mercato della capacità per un dato periodo di consegna rientra nel novero delle risorse essenziali post-procedura concorsuale per il medesimo periodo o parte di esso (di seguito: impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta), l'assoggettamento del menzionato impianto al regime contrattuale (con impegno a salire³) o al regime di reintegrazione senza l'adozione di opportuni accorgimenti potrebbe determinare un ingiustificato doppio pagamento⁴, costituito dalla remunerazione fissa del regime di essenzialità e dal premio riconosciuto alla capacità impegnata nel mercato della capacità⁵.
- 3.2 Considerando il rischio di doppio pagamento descritto al precedente punto, lo stesso può essere evitato, alternativamente:
  - a) escludendo la contestuale applicazione, allo specifico impianto, del regime di essenzialità e della normativa del mercato della capacità (di seguito: approccio disgiunto);
  - b) integrando la disciplina sull'essenzialità in modo da tenere opportunamente conto degli effetti economici del mercato della capacità nell'ambito della remunerazione che deriva dall'applicazione del regime di essenzialità all'impianto in questione (di seguito: approccio congiunto).

<sup>3</sup> Nel caso di impianti singolarmente essenziali, le quantità di potenza minima di impegno sono tipicamente a salire per minimo o altri servizi (servizi diversi dalla riserva secondaria).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A differenza del regime ordinario, di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06, il regime contrattuale e il regime di reintegrazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 65 e 65*bis* della medesima deliberazione, prevedono una remunerazione che include una parte fissa rispetto alla produzione. In particolare, all'utente del dispacciamento titolare di un impianto singolarmente essenziale in:

a) regime contrattuale, è riconosciuto un corrispettivo fisso a fronte dell'impegno di offrire, sul mercato per il servizio di dispacciamento, la capacità indicata per ciascuna ora nel contratto di essenzialità, a un prezzo vincolato indicizzato;

b) regime di reintegrazione, è riconosciuto un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione - ivi inclusi i costi fissi - e i ricavi relativi all'impianto considerato.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Se l'impianto singolarmente essenziale non è qualificato per il mercato della capacità, risulta nullo il rischio di doppio pagamento, in quanto, per adempiere agli obblighi contrattuali e per dimostrare la disponibilità della capacità su cui ottiene il premio fisso (cd. capacità impegnata), l'assegnatario nel citato mercato può nominare soltanto capacità qualificata.

- 3.3 Nei prossimi paragrafi si illustrano gli orientamenti dell'Autorità in merito alle soluzioni che possono essere adottate qualora l'impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta sia, alternativamente:
  - a) oggetto di adesione al regime contrattuale, espressa dall'utente del dispacciamento a valle delle determinazioni dell'Autorità di cui al comma 65bis.3 della deliberazione 111/06;
  - b) ammesso al regime di reintegrazione, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente del dispacciamento.

# Regime contrattuale

- 3.4 In caso di adesione al regime contrattuale con riferimento a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, il regime contrattuale sarà applicato nell'anno successivo esclusivamente nelle ore in cui la capacità dell'impianto non risulti più nel novero della capacità qualificata<sup>6</sup>.
- 3.5 Nelle restanti ore, il rischio di doppio pagamento sarà evitato applicando all'impianto esclusivamente la normativa del mercato della capacità e sarà inoltre previsto che, in sede di nomina mensile di cui all'articolo 45 della Disciplina ai fini della determinazione del corrispettivo variabile, sia oggetto di nomina automatica prioritaria il minimo tra:
  - a) la quantità oraria minima di impegno a salire indicata nella comunicazione dell'Autorità di cui al comma 65bis.3 della deliberazione 111/06;
  - b) la somma, riferita alle unità dell'impianto considerato, della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro dinamico delle unità di produzione e il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include l'ora considerata. Con la locuzione *nomina automatica prioritaria*, si intenderà una nomina effettuata direttamente da Terna e non modificabile dalle nomine dell'assegnatario<sup>7</sup> o dall'applicazione dei criteri di *default* previsti in caso di mancata nomina da parte dell'assegnatario.
- 3.6 L'impostazione descritta al punto precedente consentirà, contestualmente, di:
  - a) adottare un unico regime la normativa del mercato della capacità per l'insieme delle ore dell'anno in cui l'impianto è qualificato;

<sup>6</sup> L'esclusione dal novero della capacità qualificata può verificarsi, ad esempio, se la capacità dell'impianto, nel corso dell'anno di consegna, viene classificata come capacità oggetto di inadempimento definitivo/finanziario e la conseguente riallocazione viene effettuata da Terna prima della fine del medesimo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L'assegnatario non potrebbe dunque sottoporre a riduzione le quantità oggetto di nomina automatica prioritaria, anche se non si riferisse a quantità relative a offerte accettate sui mercati dell'energia e per il servizio di dispacciamento.

- b) fornire a Terna una copertura dal rischio di esercizio di potere di mercato con specifico riferimento all'impianto, per quantità analoghe a quelle che sarebbero state rilevanti nell'ambito dell'applicazione del regime contrattuale;
- c) incentivare la disponibilità delle quantità di capacità oggetto di nomina automatica prioritaria.
- 3.7 L'implementazione dell'approccio disgiunto di cui ai punti da 3.4 a 3.6 richiederà:
  - a) soltanto l'adesione al regime contrattuale per l'anno successivo con riferimento all'impianto da parte del relativo utente del dispacciamento, nel caso di coincidenza, al momento dell'adesione, tra detto soggetto e l'assegnatario il cui portafoglio di capacità qualificata, nello stesso momento, includerà l'impianto;
  - b) l'adesione di cui alla precedente lettera a) e l'accettazione delle implicazioni del citato approccio disgiunto da parte dell'assegnatario, nel caso in cui l'utente del dispacciamento e l'assegnatario non coincidano.

Il termine per esprimere all'Autorità l'accettazione di cui alla precedente lettera b) sarà lo stesso previsto per l'adesione al regime contrattuale, di cui al comma 65*bis*.5 della deliberazione 111/06, e sarà onere dell'utente del dispacciamento interessato all'adesione al regime contrattuale condividere con l'assegnatario le informazioni relative all'impianto contenute nella comunicazione di cui al comma 65*bis*.3 della deliberazione 111/06, al fine di porlo nelle condizioni di esprimere l'accettazione medesima.

- 3.8 Se l'assegnatario distinto dall'utente del dispacciamento non esprimerà l'accettazione di cui alla lettera b) del precedente punto, l'adesione al regime contrattuale da parte dell'utente del dispacciamento non sarà efficace e, secondo quanto previsto dalla regolazione sull'essenzialità in caso di mancata adesione, l'impianto sarà assoggettato al regime ordinario di essenzialità, salvo che l'utente non avanzi istanza di ammissione al regime di reintegrazione.
  - Q1. Si condivide l'approccio disgiunto di cui ai precedenti punti da 3.4 a 3.6, in caso di adesione al regime contrattuale con riferimento a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.
  - Q2. Ai fini dell'implementazione dell'approccio disgiunto di cui ai precedenti punti da 3.4 a 3.6, si condividono le condizioni e le implicazioni descritte ai punti 3.7 e 3.8? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

# Regime di reintegrazione

3.9 L'ammissione dell'impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta al regime di reintegrazione, disposta da parte dell'Autorità su istanza dell'utente del dispacciamento, implicherà, ai fini dell'esclusione del rischio di doppio pagamento, l'applicazione di un approccio congiunto.

- 3.10 L'approccio congiunto di cui al punto 3.9 presenterà le caratteristiche di seguito descritte.
  - a) I ricavi rilevanti per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione dell'impianto includeranno, con il segno positivo, il corrispettivo fisso del mercato della capacità (di seguito: corrispettivo fisso) e, con il segno negativo, il corrispettivo variabile dello stesso mercato (di seguito: corrispettivo variabile).
  - b) In ciascuna ora del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione (di seguito: periodo di reintegrazione), le partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto saranno considerate ai fini della reintegrazione esclusivamente nel caso in cui all'impianto sia associato un corrispettivo fisso (espresso in euro) maggiore di zero con riferimento all'ora considerata; ciò implicherà che, se un'ora sarà contraddistinta da corrispettivo fisso nullo in relazione all'impianto, non si terrà conto del corrispettivo variabile relativo alla medesima ora per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione<sup>8</sup>.
  - c) In ciascuna ora del periodo di reintegrazione, il corrispettivo fisso relativo all'impianto e rilevante per la reintegrazione corrisponderà al prodotto, se positivo, tra:
    - il premio medio ponderato in esito alle fasi del mercato della capacità che sono relative a periodi di consegna che includono l'ora considerata e nelle quali l'assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP delle unità di produzione dell'impianto;
    - la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta, al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario (di seguito: capacità nominata netta), così da determinare la quota parte della capacità impegnata attinente all'impianto.
  - d) In ciascuna ora del periodo di reintegrazione caratterizzata da corrispettivo fisso maggiore di zero, il corrispettivo variabile relativo all'impianto e rilevante per la reintegrazione sarà pari al prodotto tra:
    - il corrispettivo variabile dell'impianto limitatamente alla parte attinente alle quote di capacità *CDPcv* (capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile) dell'impianto alle quali sono associati ricavi da mercato a pronti (mercati dell'energia, mercato per il servizio di dispacciamento e piattaforme europee di bilanciamento)<sup>9</sup>, in modo tale che

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, un assegnatario è esposto al pagamento del corrispettivo variabile, senza ricevere il corrispettivo fisso, nel caso di inadempimento definitivo prima che la posizione sia riallocata da Terna.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Le quote di *CDPcv* alle quali sono associati ricavi da mercato a pronti sono:

l'assegnatario continui ad adottare condotte volte a evitare che il corrispettivo variabile risulti privo della copertura rappresentata dai menzionati ricavi;

- il rapporto tra la capacità nominata netta e la capacità nominata lorda, intendendo con la locuzione *capacità nominata lorda* la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta al lordo della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario; la funzione di questo fattore consiste nell'escludere dalla reintegrazione la parte del corrispettivo variabile riconducibile alla capacità dell'impianto classificata, nell'ora considerata, come capacità oggetto di inadempimento definitivo o finanziario, così da preservare l'incentivo dell'assegnatario ad adempiere agli obblighi previsti dal mercato della capacità.
- e) Ai fini della reintegrazione, non saranno considerate le partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto diverse dai corrispettivi (fisso e variabile) determinati secondo le modalità descritte alle precedenti lettere (es. penali e corrispettivi di riallocazione, che costituiscono oneri derivanti da condotte inadempienti dell'assegnatario).
- f) Se, con riferimento a una data ora, la condizione di presenza o assenza di un corrispettivo fisso associato all'impianto si modifica in data successiva al termine per il pagamento delle fatture relative al mese dell'ora considerata, la rivalutazione delle partite economiche del mercato della capacità rilevanti per la reintegrazione sarà effettuata dopo la fine dell'anno che include detta ora, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione. La rivalutazione sarà trasferimento condizionata all'effettivo finanziario. da (a) Terna all'assegnatario (dall'assegnatario), del corrispettivo fisso oggetto di rivalutazione. 10

Q3. Si condivide l'approccio congiunto descritto al punto 3.10, nell'ipotesi di ammissione al regime di reintegrazione di un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

<sup>-</sup> le quote di cui al comma 57.1 della Disciplina, lettere a), c) e, limitatamente alla parte accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi, b);

<sup>-</sup> la quota di *CDPcv* relativa alle offerte accettate in vendita sulle piattaforme europee di bilanciamento (*RR* e *mFRR*).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> È il caso, ad esempio, dei corrispettivi fissi dell'impianto che l'assegnatario ha ricevuto con riferimento a determinate ore e che, successivamente, a causa del sopravvenuto inadempimento definitivo o finanziario, è obbligato a restituire a Terna (cfr. i commi 68.4, lettera a), e 69.1, lettera b), punto I). Una volta effettuata la restituzione dei corrispettivi fissi, nelle ore in cui il corrispettivo fisso dell'impianto si azzera, è escluso dalla reintegrazione anche l'eventuale corrispettivo variabile dell'impianto associato alle medesime ore.

# 4. Raggruppamenti essenziali

- 4.1 Ai sensi del comma 63.2 della deliberazione 111/06, Terna, oltre a indicare gli impianti di produzione singolarmente essenziali, identifica come essenziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 28 gennaio 2019, n. 2, ogni altro impianto di produzione appartenente ad un raggruppamento di impianti essenziali individuato secondo i criteri definiti nella disciplina sull'essenzialità.
- 4.2 In particolare, con riferimento ai raggruppamenti di impianti, la deliberazione 111/06 prevede che Terna configuri i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo e individui tutti i possibili raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento che comprendano tutti gli impianti di produzione singolarmente essenziali e tali per cui, una volta assoggettati gli impianti di produzione di detto raggruppamento minimo alla disciplina degli impianti essenziali, non sia necessario in nessuno degli assetti di funzionamento configurati, ricorrere ad altri impianti di produzione nella disponibilità di detto utente del dispacciamento per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento e, al tempo stesso, tale condizione non sia più rispettata anche in uno soltanto degli assetti di funzionamento configurati sottraendo al raggruppamento minimo individuato anche un solo impianto di produzione (comma 63.3).
- 4.3 Sulla base degli elementi forniti da Terna, l'Autorità, tra l'altro, determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento interessato e a Terna i valori assunti, per l'anno solare successivo, dalle quantità di potenza minima di impegno, in ciascuna zona della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento, e dai parametri economici rilevanti per l'applicazione del regime contrattuale (comma 65bis.3). A valle della comunicazione dell'Autorità, Terna, tra l'altro, notifica a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e l'utente del dispacciamento indica a Terna quale degli stessi richiede sia assoggettato alla disciplina dell'essenzialità per l'anno solare successivo, specificando contestualmente se intenda aderire parzialmente o integralmente al regime contrattuale per il menzionato raggruppamento (commi 63.4 ss. e 65bis.4 ss.).
- 4.4 Ai sensi del Codice di rete, Terna individua i raggruppamenti di impianti essenziali per riserva secondaria, terziaria di sostituzione e terziaria pronta. Sinora i raggruppamenti essenziali identificati da Terna sono stati relativi alla riserva terziaria di sostituzione e alla riserva terziaria pronta e gli utenti del dispacciamento destinatari di comunicazioni *ex* comma 65*bis*.3 con indicazioni di quantità minime di impegno per riserva terziaria di sostituzione e/o per riserva terziaria pronta hanno aderito al regime contrattuale con riferimento a dette quantità.
- 4.5 Le quantità minime di impegno di cui alla comunicazione *ex* comma 65*bis*.3 sono determinate tenendo anche conto, sulla base di ragionevoli ipotesi, della

programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia, dato che i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), qualora opti per la disciplina contrattuale, non dipendono dagli esiti dei mercati dell'energia.

- 4.6 Nella definizione della quantità minima di impegno di cui alla comunicazione *ex* comma 65*bis*.3 in relazione a un raggruppamento essenziale, si considera il contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalla quota della relativa capacità che sarà in grado di fornire il tipo di riserva cui si riferisce il raggruppamento e che, contestualmente, sarà soggetta a uno dei regimi di essenzialità all'interno dell'area geografica del raggruppamento. La considerazione del citato contributo alla riduzione dell'essenzialità è finalizzata non solo a stimare correttamente le quantità che saranno oggetto di contratto tra Terna e l'utente del dispacciamento interessato, ma soprattutto a limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente inciso dalla disciplina sull'essenzialità per la sicurezza del sistema elettrico.
- 4.7 Con l'avvio del periodo di consegna del mercato della capacità e per le medesime finalità espresse al punto precedente, nella definizione delle quantità minime di impegno di cui alla comunicazione *ex* comma 65bis.3 in relazione a un raggruppamento essenziale per riserva terziaria a salire, si terrà conto dell'effetto di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato derivante dagli impegni del mercato della capacità. In questo caso, il contributo alla riduzione dell'essenzialità corrisponderà alla potenza che presenterà contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - a) capacità localizzata nell'area geografica cui si riferisce il raggruppamento essenziale e in grado di fornire il tipo di riserva oggetto dello stesso;
  - b) potenza che l'assegnatario deve nominare per rispettare l'impegno assunto nell'ambito del mercato della capacità;
  - c) capacità il cui utente del dispacciamento è il medesimo del raggruppamento essenziale.
- 4.8 Gli elementi che Terna fornisce all'Autorità ai sensi del comma 65bis.4 della deliberazione 111/06, per l'adozione delle determinazioni di cui al comma 65bis.3, includeranno anche le informazioni sul mercato della capacità necessarie per la stima dell'effetto di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato da parte dell'utente del dispacciamento derivante dagli impegni del mercato della capacità.

Q4. Si ritiene condivisibile l'impostazione sopra descritta per tenere conto dei vincoli imposti dagli impegni del mercato della capacità ai fini delle determinazioni delle quantità minime di impegno relative a raggruppamenti essenziali per riserva terziaria a salire? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

# 5. Modifiche e integrazioni alla disciplina dell'essenzialità per l'avvio del *coupling* infragiornaliero

- 5.1 L'adesione del mercato italiano al progetto *Cross Border Intraday* (XBID) comporta la modifica dell'organizzazione del mercato infragiornaliero nazionale in modo che:
  - a) si acceda alla contrattazione continua su scala europea fino all'H-1;
  - b) siano ridotte le sessioni d'asta implicita che passano da sette a tre, introducendo le aste complementari regionali (CRIDA), che, in una fase successiva, saranno sostituite dalle aste pan-europee.
- 5.2 Con la deliberazione 25 maggio 2021, 218/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 218/2021/R/eel), l'Autorità, nell'ambito del processo per l'attuazione del *coupling* del mercato elettrico infragiornaliero, tra l'altro:
  - a) ha espresso al Ministro della Transizione Ecologica parere favorevole in merito alle proposte di modifica del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico avanzate dal Gestore dei mercati energetici;
  - b) ha indicato le condizioni affinché le modifiche proposte da Terna in relazione al proprio Codice di rete possano essere considerate positivamente verificate;
  - c) ha emendato la deliberazione 111/06 per disciplinare gli aspetti generali connessi con l'introduzione del nuovo assetto del mercato infragiornaliero (di seguito anche: MI), con le nuove modalità di coordinamento tra MI e MSD, nonché con i nuovi limiti di prezzo nei mercati dell'energia, derivanti dal combinato disposto del Regolamento (UE) 2015/1222 e delle decisioni nn. 04/2017 e 05/2017 di Acer del 14 novembre 2017;
  - d) ha stabilito che gli effetti del provvedimento decorrano dall'adesione dei confini zonali italiani al *coupling* infragiornaliero europeo, come stabilita in modo coordinato dai partner del progetto XBID.
- 5.3 Nell'Allegato 1 del presente documento è riportato un estratto della disciplina dell'essenzialità di cui alla deliberazione 111/06, con l'evidenziazione delle modifiche e integrazioni che l'Autorità intende apportare alla disciplina vigente. Gli interventi descritti sono principalmente volti:
  - a) ad adattare la regolazione sui regimi di essenzialità alle novità relative alla configurazione del MI, all'interazione dello stesso con il MSD e ai limiti di prezzi;
  - b) a prevedere che, nel caso di risorse essenziali assoggettate ai regimi tipici (ordinario e di reintegrazione), le offerte di vendita e di acquisto formulate dall'utente del dispacciamento nel MI nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna e in relazione a periodi rilevanti e quantità per cui le menzionate risorse

- sono classificate come indispensabili da Terna siano presentate esclusivamente nelle sessioni d'asta del citato mercato (MI-CRIDA), in continuità con la disciplina vigente e in considerazione della particolare natura e del prezzo delle menzionate offerte (a prezzo pari al prezzo limite tecnico massimo e minimo, rispettivamente in acquisto e in vendita).
- 5.4 Le modifiche e integrazioni della deliberazione 111/06 riportate in Allegato 1 entreranno in vigore contestualmente agli emendamenti apportati al medesimo provvedimento con la deliberazione 218/2021/R/eel, anche con riferimento alle risorse assoggettate a uno dei regimi di essenzialità con provvedimento adottato prima della data di adesione dei confini zonali italiani al *coupling* infragiornaliero europeo, come stabilita in modo coordinato dai partner del progetto XBID.
- Q5. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modifiche e integrazione della disciplina di essenzialità per l'attuazione del *coupling* del mercato infragiornaliero? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

# Allegato 1 – Estratto dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06

omissis

#### **PARTE III**

# APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

omissis

#### TITOLO 2

## RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

omissis

## Articolo 64

Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi

omissis

- 64.2 Per ciascuna unità di produzione appartenente ad un impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento MICRIDA e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato. Tali vincoli e criteri sono comunicati da Terna con modalità e tempi concordati, per quanto possibile, con il medesimo utente del dispacciamento.
- 64.3 Con riferimento al mercato del giorno prima e al mercato di aggiustamento MICRIDA, i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 sono definiti da Terna nella misura necessaria ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati da unità di produzione diverse da quelle nella disponibilità dell'utente del dispacciamento di cui sopra e possono comunque prevedere l'offerta in detti mercati solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione di cui al comma 63.4, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema.

- 64.4 Con riferimento al mercato per i servizi di dispacciamento i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 possono essere definiti tenendo conto degli esiti del mercato del giorno prima e del mercato di aggiustamento infragiornaliero.
- 64.5 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero al prezzo limite tecnico minimo.
- 64.6 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo unitario delle offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 è pari al prezzo limite tecnico massimo.

omissis

#### Articolo 65

Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi

- 65.1 L'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi deve formulare, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento MI-CRIDA e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi non formuli, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, alcuna offerta. Compatibilmente con i vincoli di rete, Terna può movimentare le unità localizzate in una stessa zona e nella disponibilità del medesimo utente del dispacciamento in modo da minimizzare le attese di sbilanciamento dati i programmi post MI dato, per ciascuna delle menzionate unità, il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include il periodo rilevante considerato, a condizione, tuttavia, di non determinare una variazione della somma complessiva dei post MI citati programmi delle suddette unità in ciascun periodo rilevante.
- 65.2 Terna richiede all'utente del dispacciamento di presentare sui mercati dell'energia sul mercato del giorno prima e sul MI-CRIDA offerte di vendita a un prezzo pari a zero al prezzo limite tecnico minimo od offerte di acquisto senza indicazione di prezzo al prezzo limite tecnico massimo, con riferimento a un'unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi nella disponibilità dell'utente medesimo esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) per le quantità per cui il suddetto impianto è considerato singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema;

b) con riferimento ai periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui il suddetto impianto non è singolarmente essenziale, soltanto per quanto strettamente necessario a permettere la fattibilità tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale; le quantità strettamente necessarie per rendere tecnicamente fattibile il programma sono determinate sulla base di parametri tipici dell'unità interessata individuati da Terna.

Terna riconosce un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, nel caso di offerte di vendita sul mercato del giorno prima, e tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MI-CRIDA, nel caso di offerte di vendita sul MI-CRIDA.

omissis

#### Articolo 65bis

Modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali

omissis

65bis.2 Il contratto di cui al comma 65.bis.1 prevede che:

- a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento:
  - i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi non superiori al prezzo massimo a salire di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra:
    - □ la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona o al nodo della rete rilevante ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
    - □ la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona o nel nodo della rete rilevante della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e il <u>più recente</u> programma <u>post MA di immissione</u> <u>intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include il periodo rilevante considerato;</u>
  - ii) per le variazioni di programma a scendere, a prezzi non inferiori al prezzo minimo a scendere di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra:

- □ la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona o al nodo della rete rilevante ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
- la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona o nel nodo della rete rilevante della differenza tra il <u>più recente</u> programma <del>post-MA di immissione</del> intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include il periodo rilevante considerato e la potenza minima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico.

omissis